

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 6 LUGLIO 2004

N. 85

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 898

Conferimento incarico in house all'Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA dell'assistenza tecnica relativa alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 10, ultimo comma, 12 e 15 del Bando PIA - Misura 4.1 Azione D) POR Puglia 2000/2006.

Pag. 8029

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 901

Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 3, art. 9, comma 4 lett. d) - Interventi finanziari per il consolidamento delle passività a breve di PMI indu-

striali e artigianato. Approvazione schema bando e affidamento incarico in house all'Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA per la gestione.

Pag. 8030

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 903

Approvazione dei criteri e modalità per l'applicazione nel 2004 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3 della legge 20 ottobre 90, n. 304. Fissazione termini per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti promozionali e di liquidazione del contributo.

Pag. 8041

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 906

Art. 13, L.R. 30 dicembre 2003, n. 30 - Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario

2004 per i programmi speciali ex art. 12, comma 2, lett. b) del D.L.gs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Pag. 8060

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 907

Proroga proposta di convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e Regione Puglia "Gestione dell'anagrafe e movimentazione animali da allevamento" approvata con delibera di G.R. n. 2578/1998.

Pag. 8062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 909

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Pag. 8064

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 911

R.R. n. 7/2002. DGR n. 1487/2003. Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne. Proroga.

Pag. 8077

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 898

Conferimento incarico in house all'Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA dell'assistenza tecnica relativa alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 10, ultimo comma, 12 e 15 del Bando PIA - Misura 4.1 Azione D) POR Puglia 2000/2006.

L'Assessore alla Promozione Attività Industriale, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati e Attività Estrattiva ed Energia, Dott. Pietro Lospinuso sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio III Sviluppo Economico del Settore Artigianato, confermata dall'istruttore dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La Misura 4.1 Azione D) "Pacchetti Integrati di Agevolazioni (P.I.A.) è finalizzata allo sviluppo di programmi di investimento che richiedono l'integrazione tra diverse agevolazioni proposti da Consorzi di imprese.

In questo quadro la Regione Puglia - Assessorato Promozione Attività Industriale con Bando pubblicato sul BURP n. 68 del 5 giugno 2002 ha attivato le procedure per la presentazione delle relative domande di contributo.

Esauriti i termini per la presentazione delle domande ed espletate le fasi di valutazione e di pubblicazione della graduatoria, si rende ora necessario procedere alle fasi relative all'erogazione dei contributi e, quindi, di gestione delle attività connesse, in particolare di quelle di cui agli artt. 10, ultimo comma, 12 e 15 del su richiamato bando che si riferiscono alle modalità procedurali sulla base delle quali effettuare l'erogazione dei contributi previsti, nonché al monitoraggio sulla realizzazione dell'investimento e del funzionamento.

L'Istituto Finanziario Regionale Pugliese Finpuglia, istituito con legge regionale n. 25/83 con la finalità di essere strumento della programmazione

regionale, fa parte dell'organizzazione indiretta della Regione; Infatti la Finpuglia ha la connotazione istituzionale di Organismo di diritto pubblico possedendone tutte le caratteristiche previste nella Direttiva CE n. 92/50 e nella normativa nazionale di recepimento (D.lgs. 157/1995 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 65/2000) connotazione espressamente richiamata nell'art. 5 dello Statuto della Società - e che quindi è qualificabile come "amministrazione aggiudicataria".

Ciò premesso, in ragione della suddetta normativa e del rapporto istituzionale esistente tra la Regione Puglia e la Finpuglia - da ultimo descritto e chiarito anche dai contenuti della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche Comunitarie 19 ottobre 2001 n. 12727 in G.U. n. 264 del 13 novembre 2001 - la Finpuglia stessa possiede le caratteristiche di soggetto in house rispetto alla Regione, atteso che la gestione della Società è soggetta al controllo della Regione stessa (socio di maggioranza) che la finanzia e la amministra, e che pertanto la Regione può avvalersi direttamente della Finpuglia per la gestione di servizi, assistenza tecnica, azioni, misure e programmi.

Ciò premesso, si ritiene di poter affidare all'Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA l'assistenza tecnica, ai competenti Uffici del Settore Artigianato e PMI dell'Assessorato alla Promozione Attività Industriale, nello svolgimento delle attività sopra descritte e di cui agli artt. 10, ultimo comma, 12 e 15 del su richiamato Bando relativo alla Misura 4.1 Azione d) "Pacchetti Integrativi di agevolazioni (PIA)" pubblicato sul BURP n. 68 del 5 giugno 2002.

Il presente provvedimento rientra nella categoria d'atti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. K.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/01.

- Il presente provvedimento comporta una spesa presunta per Euro 300.000,00 IVA inclusa.
- La spesa annuale troverà applicazione sullo stanziamento del capitolo n. 1081030, capitolo di entrata n. 2032351.

- All'impegno della spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi annualmente a partire dal corrente esercizio finanziario 2004.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la seguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore dell'Ufficio Sviluppo Economico, confermata dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di affidare in house, per le motivazioni sopra esposte e che si intendono integralmente riportate, all'Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA l'assistenza tecnica, ai competenti Uffici del Settore Artigianato e PMI dell'Assessorato alla Promozione Attività Industriale, per lo svolgimento delle attività descritte in narrativa e di cui agli artt. 10, ultimo comma, 12 e 15 del su richiamato Bando relativo alla Misura 4.1 Azione d) Tacchetti Integrativi di agevolazioni (PIA)" pubblicato sul BURP n. 68 del 5 giugno 2002;
- di delegare il Dirigente del Settore Artigianato a predisporre e sottoscrivere il Disciplinare tecnico finanziario, relativo alle fasi attuative;
- per l'espletamento delle attività di cui al presente provvedimento alla Finpuglia sarà riconosciuto un corrispettivo che sarà liquidato, secondo le modalità e nei termini indicati dal suddetto Disciplinare;
- di fare obbligo al Dirigente del Settore Artigianato

e PMI di adottare annualmente, a partire dall'esercizio 2004, gli atti di impegno di spesa relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento a seguito di presentazione da parte della Finpuglia di regolare fattura;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 901

Legge Regionale 4 gennaio 2001, n. 3, art. 9, comma 4 lett. d) - Interventi finanziari per il consolidamento delle passività a breve di PMI industriali e artigianato. Approvazione schema bando e affidamento incarico in house all'Istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA per la gestione.

L'Assessore alla Promozione Attività Industriale, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati e Attività Estrattiva ed Energia, dott. Pietro Lospinuso sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio III Sviluppo Economico del Settore Artigianato, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

L'art. 9 comma 4 lett. d) della Legge Regionale 4 gennaio 2001 n. 3 "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" prevede - nell'ambito delle iniziative di ingegneria finanziaria - che per le operazioni di assestamento finanziario delle PMI la Regione intervenga in operazioni di consolidamento delle passività a breve attraverso la concessione di un contributo in conto interessi. Le operazioni possono essere assistite da garanzie di Consorzi-fidi di associazionismo di mutua garanzia tra PMI.

Lo stesso art. 9 dispone altresì che gli aiuti previsti da tale norma non possono essere erogati a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e che le inizia-

tive di aiuto vengano attuate sulla base di una attività istruttoria.

Con deliberazione di Giunta n. 2231 del 23 dicembre 2003 è stata approvata la scheda tecnica relativa agli interventi per il consolidamento delle passività a breve e con deliberazione di Giunta n. 292 del 15 marzo 2004 si è proceduto ad uno stanziamento di Euro 7.000.000,00 sul bilancio regionale 2004, indicando il contributo sugli interessi nella misura massima del 70%.

Al fine di migliorare e di incentivare un maggiore sostegno alle imprese, si propone di concedere il contributo in conto interessi nella misura massima del 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con Decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui all'art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98 vigente alla data di stipula del contratto.

In questo contesto, al fine di attivare uno strumento di sostegno teso a migliorare l'equilibrio finanziario e la struttura patrimoniale delle piccole e medie imprese pugliesi, si propone l'approvazione del bando allegato.

Inoltre, si rende necessario individuare forme e modalità di gestione che assicurino celerità realizzativi mantenendo, nel contempo, in capo alla Regione l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento. In questo quadro, che rilevato che l'istituto Finanziario Regionale Pugliese Finpuglia, istituita con Legge regionale n. 25/83 con la finalità di essere strumento della programmazione regionale, fa parte dell'organizzazione indiretta della Regione; che la Finpuglia ha la connotazione istituzionale di Organismo di diritto pubblico - possedendone tutte le caratteristiche previste nella Direttiva CE n. 92/50 e nella normativa nazionale di recepimento (Dlgs. 157/1995 così come modificato e integrato dal D. Lgs. 65/2000), connotazione espressamente richiamata nell'art. 5 dello Statuto della Società - e che quindi è qualificabile come "amministrazione aggiudicataria"; che in ragione della suddetta normativa e del rapporto istituzionale esistente tra la Regione Puglia e la Finpuglia - da ultimo descritto e chiarito anche dai contenuti della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche Comunitarie 19 ottobre 2001 n. 12727 in G.U. n. 264 del 13 novembre 2001 - la Finpuglia stessa possiede le caratteristiche di soggetto in house rispetto alla

Regione, atteso che la gestione della Società è soggetta al controllo della Regione stessa (socio di maggioranza) che la finanzia e la amministra, e che pertanto la Regione può avvalersi direttamente della Finpuglia per la gestione di azioni, misure e programmi e/o per la prestazione di servizi di assistenza tecnica; che, quindi, il su descritto rapporto garantisce alla Regione il ruolo di indirizzo, controllo e coordinamento, si propone di affidare alla Finpuglia la gestione delle attività realizzative conseguenti al bando in approvazione, fermo restando le funzioni proprie degli istituti di credito.

Per lo svolgimento delle sopra richiamate attività sarà riconosciuto un corrispettivo di Euro 1.000,00 a pratica da riconoscere a Finpuglia, si provvederà con il Capitolo 1081030 spesa per la gestione della Legge Regionale n. 3/2001.

Il presente provvedimento rientra nella categoria d'atti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. K.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/01.

- Per l'esecuzione delle sopra indicate attività si impiegheranno le risorse stanziato sul Capitolo 211085 residui di stanziamento 2002 per Euro 7.000.000,00 Spese per il finanziamento degli interventi agevolati nei settori Artigianato e PMI di cui alla Legge Regionale n.3/2001;
- Le determinazioni dirigenziali di impegno delle somme necessarie per lo svolgimento delle attività, per il presumibile importo di Euro 200.000,00 che saranno realizzate dalla Finpuglia, saranno adottate dal Dirigente del Settore Artigianato e PMI con l'imputazione al Capitolo di bilancio 1081030;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la seguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio III Sviluppo Economico, confermata dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare lo schema di bando relativo agli interventi per il consolidamento delle passività a breve delle PMI che si allega per farne parte integrante del presente provvedimento;
- di concedere il contributo in conto interessi nella misura massima del 100% del tasso di riferimento indicato ed aggiornato con Decreto del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/98 vigente alla data di stipula del contratto a modifica di quanto deliberato con D.G.R. n. 2231/2003;
- di affidare in house, per le motivazioni sopra esposte, e che si intendono integralmente riportate, all'istituto Finanziario Regionale Pugliese FINPUGLIA la gestione delle attività di svolgi-

mento delle attività realizzative così come indicate nel su citato schema di bando;

- di riconoscere per le attività di cui al presente provvedimento alla Finpuglia un corrispettivo di Euro 1.000,00 oltre IVA per ogni pratica istruita e trattata, si provvederà con il Capitolo 1081030 spesa per la gestione della Legge Regionale n. 3/2001;
- di fare obbligo al Dirigente del Settore Artigianato e PMI di adottare anche gli allegati per la presentazione e gestione delle domande, gli atti di impegno di spesa relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento. Per quanto attiene il corrispettivo riconosciuto alla Finpuglia gli atti di liquidazione saranno adottati dallo stesso Dirigente entro 60 giorni dalla presentazione trimestrale, da parte della Finpuglia, di regolare fattura accompagnata dall'elenco delle pratiche istruite e trattate, corredate da note tecniche;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto



REGIONE PUGLIA
Assessorato alla Promozione Attività Industriale, Commercio, Artigianato,
Fiere, Mercati, Industria Estrattiva ed Energia
Settore Artigianato e PMI

BANDO

per la pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'art. 9, comma 4 lettera d), della legge regionale 4 gennaio 2001 n. 3 e successive modifiche, che dispone "interventi finanziati per il consolidamento delle passività a breve".

Articolo 1
Imprese Beneficiarie

- 1.1 - Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le piccole e medie imprese (PMI) industriali ed artigiane operanti nei settori come definiti all'articolo seguente, iscritte nel Registro delle imprese, in stato di vigenza ed aventi, come parametri dimensionali, quelli statuiti dal decreto Minindustria del 18.9.1977 pubblicato sulla G.U. n. 229 dell'1/10/1997.
- 1.2 - Sono definite piccole e medie imprese, ai sensi del decreto ministeriale citato, le imprese che:
- hanno meno di 250 dipendenti;
 - hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro;
 - sono in possesso del requisito dell'indipendenza (sono considerate indipendenti le imprese il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa o, congiuntamente, da più imprese non conformi alla definizione di PMI e che, pertanto, sono di dimensioni superiori).
- 1.3 - Non sono ammesse al beneficio, per cui sono escluse, le imprese assoggettate ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo, a fallimento o a liquidazione coatta o volontaria, in generale le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Non possono accedere alle agevolazioni, inoltre, le imprese che si trovano nelle condizioni di difficoltà così come definite dalla Commissione Europea con comunicazione n. 1999/C288/02, e precisamente:

- le S.r.l. qualora abbiano perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le S.r.l. (Società a responsabilità illimitata) qualora abbiano perduto più della metà dei fondi propri, come indicati nei libri sociali, e la perdita di più di un quarto sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- le imprese, qualunque sia la forma, per le quali ricorrano le condizioni di avvio, ai danni delle stesse, di una procedura concorsuale per insolvenza.

Articolo 2

Settori Economici Ammessi

- 2.1 - Le PMI ammesse al beneficio devono operare, con riferimento alla classificazione ISTAT delle attività economiche (edizione 1991), nei settori sottoindicati:
- Sezione "C" (estrazione di minerali): entrambe le sottosezioni con l'esclusione, per la sottosezione "CB", dei codici 13.10 e 13.20;
 - Sezione "D" (attività manifatturiere): tutte le sottosezioni con le seguenti limitazioni:
 - a) "DA" - sottosezione per la quale sono ammessi solo i codici 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89.1, 15.89.2, 15.96, 15.98 e 15.99;
 - b) "DG" - sottosezione per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 24.70, che è escluso;
 - c) "DJ" sottosezione per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 27.10, il 27.22.1 ed il 27.22.2, che sono esclusi;
 - d) "DM" - sottosezione per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 35.11.1 ed il 35.11.3, che sono esclusi;
 - Sezione "E" (produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua): tutta la sezione;
 - Sezione "F" (costruzioni): tutta la sezione;
 - Sezione "I" (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni): solamente la divisione 63 per la quale sono ammessi tutti i codici tranne il 63.30, che è escluso;
 - Sezione "k" (attività immobiliari, noleggi, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali): solamente le divisioni 72, 73 e 74, per le quali sono ammessi tutti i codici.
- 2.2 - Sono escluse dai benefici, con riferimento sempre alla richiamata classificazione Istat, le imprese che svolgono attività rientranti nei settori come in appresso:
- Sezione "C" - codici 13.10 (estrazione di minerali di ferro) e 13.20 (estrazione di minerali metallici non ferrosi) della sottosezione "CB";
 - Sezione "D" - codici come dalla seguente specifica:
 - a) i codici della sottosezione "DA" tranne quelli ammessi e specificatamente riportati al paragrafo 2.1;
 - b) il codice 24.70 (fabbricazione di fibre sintetiche ed artificiali) della sottosezione "DG";
 - c) i codici 27.10 (produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie), 27.22.1 (produzione di tubi senza saldature) e 27.22.2 (produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili) della sottosezione "DJ";
 - d) i codici 35.11.1 (cantieri navali per costruzioni metalliche) e 35.11.3 (cantieri di riparazioni navali) della sottosezione "DM";
 - Sezione "I" - le divisioni 60 (trasporti terrestri e mediante condotte), 61 (trasporti marittimi e per via d'acqua), 62 (trasporti aerei), 64 (poste e telecomunicazioni) ed il codice 63.30 (agenzie di viaggi ed operatori turistici) della divisione 63;
 - Sezione "K" - le divisioni 70 (attività immobiliari) e 71 (noleggi di macchinari e attrezzature senza operatore e di beni per uso personale e domestico).

- 2.3 - Sono escluse dai benefici, inoltre, le imprese che svolgono attività rientranti nei settori dei codici di cui alle sezioni "A" (agricoltura, caccia e silvicoltura), "B" (pesca piscicoltura e servizi connessi), "G" (commercio all'ingrosso e al dettaglio), "H" (alberghi e ristoranti), "J" (intermediazione monetaria e finanziaria), "L" (pubblica amministrazione), "M" (istruzione), "N" (sanità ed altri servizi), "O" (altri servizi pubblici, sociali e personali), "P" (servizi domestici presso famiglie e convivenze) e "Q" (organizzazioni ed organismi extraterritoriali).

Articolo 3 **Ambito Territoriale di Applicazione**

- 3.1 - Le PMI industriali ed artigiane, come individuate nei precedenti articoli 1 e 2, sono ammesse al beneficio solo se aventi unità produttive - regolarmente censite presso la CCIAA - ubicate nel territorio della Regione Puglia.

Articolo 4 **Risorse Disponibili**

- 4.1 - Le risorse disponibili per le agevolazioni di cui al presente bando sono quelle previste con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 15/3/2004 per uno stanziamento di cassa di Euro 7.000.000,00 (bilancio Regione Puglia 2004).

Articolo 5 **Interventi Agevolabili**

- 5.1 - Sono ammessi all'agevolazioni i finanziamenti, concessi dalle Banche alle PMI (industriali ed artigiane), che siano destinati al consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso".
- 5.2 - Le passività a breve a titolo oneroso, ovvero le passività consolidabili ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, sono rappresentate dai "debiti verso banche entro l'esercizio", così come individuati dall'art. 2424 cod. civ. punto D3 della sezione Passivo del bilancio, e solamente da questi.
- 5.3 - L'importo dei finanziamenti a medio termine, concessi dalle Banche a titolo di consolidamento delle "passività a breve a titolo oneroso" (ovvero dei "debiti verso banche entro l'esercizio"), è determinato quale minor valore fra:
- a) l'ammontare delle dette passività in essere alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca e
 - b) la media fra l'ammontare delle stesse passività desunte dall'ultimo bilancio approvato e le risultanze delle scritture contabili aggiornate all'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda.

Articolo 6 **Durata ed Importo dei Finanziamenti**

- 6.1 - La durata massima del finanziamento agevolabile non può essere superiore a cinque (5) anni, nel cui periodo è compreso altresì un preammortamento di non più di un anno.

- 6.2 - L'importo del finanziamento ammesso ad agevolazione non può essere superiore ad Euro 300.000,00. Ove le Banche presentino richieste per operazioni di importo superiore al succitato, la Regione Puglia e, per essa, il Soggetto Istruttore incaricato provvederà a ridimensionare d'ufficio l'ammontare del finanziamento agevolabile, riconducendolo all'importo di Euro 300.000,00.
- 6.3 - Il finanziamento agevolabile dovrà essere erogato dalla Banca all'impresa in un'unica soluzione.

Articolo 7 **Natura delle Agevolazioni**

- 7.1 - Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi del Reg. (CE) n. 69/2001 del 12/1/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
- 7.2 - La normativa "de minimis" prevede che l'importo complessivo degli aiuti di tale fattispecie ad una medesima impresa non possono superare Euro 100.000,00 in un periodo di tre anni e che tale massimale trova applicazione indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo che gli stessi perseguono.
- 7.3 - Al predetto limite concorrono ogni tipo di agevolazione già ottenuta dall'impresa (nessuna esclusa), nonché gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione diretta in denaro al lordo delle imposizioni dirette e, per quelli erogabili in quote, in termini di equivalente sovvenzione.

Articolo 8 **Tipologie e Misure delle Agevolazioni**

- 8.1 - Le agevolazioni di cui al presente bando riguardano:
- a) la concessione di un contributo in conto interessi a fronte del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento;
 - b) la concessione di un contributo a fondo perduto, nel caso di finanziamenti garantito con accesso ai "fondi di garanzia", a copertura del costo di accesso sostenuto;
 - c) la concessione (eventuale) di un contributo a fondo perduto a copertura delle (eventuali) spese di istruttoria reclamate dalle Banche finanziatrici.
- 8.2 - L'entità delle agevolazioni come innanzi è così fissata:
- a) per il contributo in conto interessi la concessione si adegua al 100% del tasso di riferimento di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. N. 1232/98, fissato e periodicamente aggiornato con decreto del Minindustria;
 - b) per il contributo a fondo perduto a copertura del costo di accesso ai "Fondi di garanzia", ove i finanziamenti siano garantiti da detti fondi, la concessione si adegua al costo di accesso sostenuto con un massimo riconosciuto dello 0,50% calcolato sull'importo del finanziamento agevolabile;
 - c) per il contributo a fondo perduto a copertura di eventuali spese di istruttoria, la concessione si adegua al costo reclamato dalle Banche finanziatrici con un massimo riconosciuto di Euro 1.000,00.
- 8.3 - Le dette agevolazioni, cumulabili in capo alla stessa impresa (per l'agevolazione di cui sub "b" solo nel caso di finanziamenti garantiti con l'accesso ai "Fondi di garanzia"), sono concesse a titolo di "de minimis" come dalle precisazioni riportate nel precedente articolo.

- 8.4 - Per le agevolazioni a fronte di finanziamenti di consolidamento assistiti da garanzia dei “fondi di garanzia”, le Banche richiedenti devono inoltrare le relative richieste soltanto dopo l’avvenuto rilascio della garanzia da parte dei “fondi”.

Articolo 9 **Soggetto Istruttore “in house”**

- 9.1 - La Regione Puglia, per l’attuazione del presente bando, ha individuato l’Istituto Finanziario Regionale Pugliese - Finpuglia, con sede in Bari alla Via Borsellino e Falcone n. 2 (cap 70125), come Soggetto Istruttore ed ha conferito allo stesso l’incarico per l’espletamento delle attività di istruttoria delle richieste di agevolazione, propedeutiche alla concessione delle agevolazioni stesse.
- 9.2 - Il Soggetto attuatore è la Regione Puglia - Assessorato alla Promozione Attività Industriale, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati, Industria Estrattiva ed Energia -Settore Artigianato che, in qualità di Titolare degli interventi agevolativi di cui al presente bando, è l’Organismo che provvede alla concessione delle agevolazioni e, quindi, alla erogazione, alla revoca e/o sospensione degli interventi stessi.

Articolo 10 **Accesso alle Agevolazioni**

- 10.1 - Le richieste di ammissione alle agevolazioni, da redigersi sull’apposito modulo o in conformità dello stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione indicata, devono essere formulate dalle Banche che concedono il consolidamento e inoltrate, previa sottoscrizione, al Soggetto Istruttore e, “per conoscenza”, al Settore Artigianato e PMI dell’Assessorato Industria, Commercio e Artigianato della Regione Puglia (70122 Bari, Corso Sonnino, 177).
- 10.2 - Le Banche richiedenti devono specificare, in particolare, oltre al tasso di interesse relativo all’operazione di consolidamento, anche il dettaglio delle debitorie a breve termine in capo all’impresa beneficiaria al momento della presentazione della domanda, con la specifica dei tassi di interessi applicati e delle debitorie che l’impresa intende consolidare e, quindi, estinguere.
- 10.3 - Le richieste pervenute non conformi al modulo suddetto, non sottoscritte con la firma autografa, non complete, ovvero carenti della documentazione richiesta, vengono restituite dalla Finpuglia (soggetto istruttore) alle Banche richiedenti in quanto non ammissibili all’esame.
- 10.4 - Le richieste che comprendono anche l’intervento a copertura degli oneri di accesso alla garanzia dei “fondi di garanzia” devono essere inoltrate soltanto successivamente alla deliberazione di concessione della garanzia (il modulo di richiesta, invero, prevede la segnalazione degli elementi identificativi di quella concessione).
- 10.5 - La Finpuglia, in possesso delle richieste inoltrate dalle Banche, provvede all’istruttoria delle stesse, il cui procedimento, ove sia positivo l’esito, si conclude con una scheda tecnica di concessione che, trasmessa al Settore Artigianato della Regione Puglia, consente a questo l’assunzione della determinazione di concessione delle agevolazioni e conseguente notifica alle Banche.

Articolo 11

Erogazione dei contributi in conto interessi

- 11.1 - Le richieste di erogazione dei contributi devono essere redatte, a cura delle Banche che le sottoscrivono, sull'apposito modulo o in conformità dello stesso, che va compilato in ogni parte ed inoltrato, completo della documentazione indicata, al soggetto istruttore.
- 11.2 - Le richieste devono essere inoltrate successivamente all'erogazione del finanziamento e, comunque, entro e non oltre novanta (90) giorni da quella data.
- 11.3 - Entro il succitato termine le Banche, con la richiesta di erogazione, devono rendere la dichiarazione di aver accertato la destinazione del finanziamento agli scopi previsti dal presente bando; termine decorso il quale il soggetto istruttore sospende l'erogazione dei contributi, assegnando alle Banche un ulteriore periodo di trenta (30) giorni. Decorsi inutilmente anche il secondo termine, la Regione Puglia Settore Artigianato, su segnalazione della Finpuglia, provvede alla revoca delle agevolazioni per mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti.
- 11.4 - Il contributo in conto interessi decorre dalla data della valuta di erogazione del finanziamento, per cui quest'ultima deve essere specificatamente annotata sul modulo di richiesta.
- 11.5 - Ai fini del calcolo del contributo in conto interessi le Banche provvedono a sviluppare un piano di ammortamento standard, il cui tabulato rappresenta uno dei documenti da allegare alla richiesta di erogazione. Il piano di ammortamento deve essere sviluppato secondo le seguenti modalità:
- a) il tasso da applicare è quello di calcolo del contributo, ovvero il 100% del tasso di riferimento di cui all'articolo 8 del bando; il calcolo è fatto applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale; la liquidazione è posticipata sul debito residuo ad ogni scadenza secondo l'anno commerciale (360 giorni);
 - b) il capitale dilazionato è pari al finanziamento erogato (in un'unica soluzione), che deve essere contenuto in quello ammesso alle agevolazioni;
 - c) la durata, massima di cinque anni incluso un periodo di preammortamento di non più di un anno, decorre dalla data di erogazione del finanziamento fino alla scadenza del quinquennio, con possibilità di anticipare quest'ultima per farla coincidere con l'ultimo giorno del mese precedente;
 - d) il rimborso è in quote semestrali posticipate e costanti di capitale (per il periodo di preammortamento il rimborso attiene solo gli interessi sul capitale);
 - e) le scadenze delle rate semestrali di ammortamento vengono fissate a ritroso a partire dalla data di scadenza del finanziamento, mentre le rate di preammortamento - anch'esse semestrali e posticipate - sempre a ritroso dalla data di inizio dell'ammortamento del capitale fino alla data di erogazione del finanziamento.
- 11.6 - Le richieste di erogazione, riscontrate regolari dalla Finpuglia, vengono segnalate alla Regione Puglia Settore Artigianato per l'adozione del provvedimento definitivo di concessione e la conseguente notifica alle Banche richiedenti.
- 11.7 - Il contributo viene erogato dalla Regione Puglia Settore Artigianato alle Banche posticipatamente e semestralmente secondo il piano di ammortamento come innanzi; le Banche trasferiscono il succitato importo alle imprese beneficiarie soltanto dopo aver accertato l'avvenuto integrale pagamento della rata con scadenza pari a quella alla quale si riferisce quel contributo.

Articolo 12

Erogazione dei contributi a fondo perduto

- 12.1 - Le richieste di erogazione dei contributi a copertura delle spese di istruttoria, ovvero a copertura degli oneri di accesso alla garanzia (nel secondo caso ove i finanziamenti siano assistiti dalla garanzia dei "Fondi di garanzia"), devono essere formulate dalle Banche alla Finpuglia con le stesse modalità di cui al comma 1 dell'articolo 11.
- 12.2 - I contributi sono erogati alle Banche, e da queste alle imprese, con valuta corrente e nel rispetto delle condizioni fissate ai commi 2, 3 e 6 dell'articolo 11.
- 12.3 - I contributi, pari ad un massimo riconosciuto dello 0,50% dei finanziamenti ammessi ad agevolazione e comunque erogati, per la copertura dei costi dei "fondi di garanzia", ovvero pari ad un massimo riconosciuto di Euro 1.000,00, per le eventuali spese di istruttoria, non potranno comunque superare rispettivamente, l'ammontare delle commissioni pagate per l'accesso alla garanzia ovvero l'ammontare delle spese di istruttoria sostenute.

Articolo 13

Variazioni

- 13.1 - Le variazioni che dovessero intervenire, nel corso della durata del finanziamento, nella titolarità del finanziamento stesso o della proprietà delle imprese devono essere tempestivamente comunicate dalle Banche alla Regione Puglia Settore Artigianato; tanto ai fini della conferma delle agevolazioni concesse.

Articolo 14

Cause di cessazione e di revoca

- 14.1 - Le imprese beneficiarie perdono il diritto all'agevolazione, per cui la corresponsione del contributo cessa, nei casi di:
- a) insolvenza nel rimborso delle rate del finanziamento;
 - b) risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
 - c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - d) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa: in generale in presenza dell'insorgere di una procedura concorsuale.
- 14.2 - La corresponsione del contributo cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultima rata pagata nel caso sub a); dalla data in cui si verifica l'evento nei casi sub b), c) e d).
- 14.3 - Le Banche, in presenza del verificarsi di uno dei succitati casi, devono tempestivamente dare notizia alla Regione Puglia Settore Artigianato per l'adozione dei provvedimenti di cessazione.
- 14.4 - I contributi erogati, ma risultati non dovuti per effetto della cessazione, devono essere restituiti dalle imprese beneficiarie con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (vigente alla data di erogazione del contributo) maggiorato di cinque (5) punti e per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di effettivo rimborso, attivando le procedure di legge.

- 14.5 - La concessione dei contributi è soggetta a revoca nei casi di:
- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti (art. 11-3 del bando);
 - b) perdita dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni;
 - c) concessione sulla base dei dati, notizie o dichiarazioni verificati inesatti o reticenti.
- 14.6 - I contributi erogati, per i quali sia intervenuta la revoca, devono essere restituiti dalle imprese beneficiarie con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (vigente alla data di erogazione) maggiorato di cinque (5) punti e per il periodo intercorrente dalla data di revoca a quella di effettivo rimborso.
- 14.7 - Il recupero dei contributi erogati, risultanti non più dovuti per effetto di cessazione o di revoca, è effettuato dalla Regione Puglia Settore Artigianato secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31/3/1998 n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme di procedura civile e della legge fallimentare.

Articolo 15 **Ispezioni e controlli**

- 15.1 - Il Soggetto Istruttore potrà effettuare accertamenti, dandone contestuale comunicazione alla Regione Puglia Settore Artigianato, presso le imprese beneficiarie, e ciò al fine di mettere in atto controlli documentali per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla specifica normativa e dal presente bando, nonché per la verifica della veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte.

Il Coordinatore
Ing. Francesco Sciannameo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 903

Approvazione dei criteri e modalità per l'applicazione nel 2004 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3 della legge 20 ottobre 90, n. 304. Fissazione termini per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti promozionali e di liquidazione del contributo.

L'Assessore alla Promozione Attività Industriale, Commercio, Artigianato, Fiere e Mercati Industria Estrattiva ed Energia Dott. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente del Settore Industria ed Energia riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

La Regione Puglia è subentrata nelle funzioni e compiti trasferiti dallo Stato ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 112/98;

con Delibera di Giunta regionale n.1679 del 11/12/2000, è stato istituito l'apposito Fondo Unico Regionale, su cui far confluire le risorse finanziarie per la gestione degli interventi agevolativi previsti dalle leggi trasferite dallo Stato;

Che il Ministero del Commercio Estero con propria Circolare n. S/608306/2002 ha espressamente evidenziato, per le Regioni a statuto ordinario la competenza gestionale per gli incentivi a favore dei soli Consorzi MONOREGIONALI, escludendo quindi la gestione dei Consorzi multiregionali che rimane nella competenza ministeriale;

Che la Legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3 della legge 20 ottobre 90, n. 304 è finalizzata alla concessione di contributi finanziari ai Consorzi Agroalimentari e Consorzi Turistico-alberghiero;

CONSIDERATO

Che lo svolgimento di specifiche attività promozionali è finalizzata alla realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, attraverso l'erogazione di contributi finanziari annuali limitatamente alle spese promozionali che sostengono i Consorzi MONOREGIONALI aventi come scopo esclusivo la promozione per l'esportazione dei prodotti agroalimentari, nonché i Consorzi MONOREGIONALI tra imprese alberghiere e turistiche, limitatamente all'attività volta ad incrementare la domanda turistica estera;

Che ai fini della relativa valutazione delle proposte progettuali nonché dei controlli, spese generali ed eventuale assistenza tecnica, vi sarà la necessità di stabilire una percentuale dell'1% delle risorse destinate alla presente iniziativa;

RITENUTO OPPORTUNO:

stabilire le condizioni e i termini per la presentazione delle domande di approvazione del Programma promozionale dell'anno 2004 e di erogazione del contributo in favore dei Consorzi interessati, seguendo le modalità e i criteri riportati nell'Allegato Bando, parte integrante della presente deliberazione;

COPERTURA FINANZIARIA:

La spesa è finanziata con lo stanziamento di cui al cap. 211040 pari a Euro 4.580.946,00, suddiviso per Euro 3.844.522,30 quale residuo di stanziamento 2003 ed Euro 736.423,70 quale competenza sul bilancio 2004, giusta DGR n. 378/04 di variazione, somme queste da impegnarsi con successivo atto dirigenziale entro il corrente esercizio finanziario, contestualmente all'approvazione degli elenchi relativi agli interventi ammessi a contributo;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere f), della L.R. 7/97;

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione dell'Assessore proponente;
- vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, dal Responsabile del Procedimento e dal Dirigente del Settore Industria ed Energia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare quanto riportato nelle premesse;
- di approvare i criteri e le modalità, compresi i termini di presentazione delle domande di approvazione del programma promozionale dell'anno

2004 e di liquidazione del contributo di cui all'Allegato schema di Bando, parte integrante del presente atto, ai sensi dell'Art.10 della L.394/81; - di dare informazione del presente atto sul portale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e attraverso l'URP della Regione Puglia;

- Di pubblicare integralmente la presente deliberazione, compreso il suo allegato, parte integrante della presente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- E' fatto obbligo al Dirigente responsabile di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
Dott. Raffaele Fitto



REGIONE PUGLIA
Assessorato Industria Commercio ed Artigianato
Settore Industria ed Energia
Tel. 080/5404574 - Fax 080/5405960
C.so Sonnino, 177
70121 BARI

BANDO

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2004 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai Consorzi Agroalimentari e Turistico-Alberghiero e fissazione dei termini per la presentazione delle domande di approvazione dei progetti promozionali e di liquidazione del contributo.

Premessa

Conformemente all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa Amministrazione si atterrà per l'anno 2004 ai criteri di seguito indicati nel disporre le risorse ed i mezzi per i contributi finanziari derivanti da Funzioni trasferite dallo Stato, a favore dei Consorzi Monoregionali Agroalimentari e Turistico Alberghiero, così come stabiliti dal Fondo Unico Regionale.

1) Scopo della concessione dei contributi:

- Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1. del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (Disposizioni in materia di Commercio con l'estero), i contributi concessi dalla Regione Puglia, sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;

2) Destinatari dei Contributi:

- Possono ottenere il contributo, ai sensi della normativa sopra citata, i consorzi e le società consortili MONOREGIONALI aventi come scopo principale la promozione dei prodotti agroalimentari, nonché i Consorzi e le società consortili MONOREGIONALI per le imprese Alberghiero-Turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera. Nello statuto devono essere specificati l'assenza di scopi di lucro ed il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento, nonché la specifica tipologia del Consorzio.
- I consorzi all'atto della pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia devono essere già regolarmente costituiti e iscritti alla Camera di Commercio, pena l'esclusione dalla partecipazione al presente bando;

3) Sono esclusi dal beneficio:

- a) I Consorzi Multiregionali;
- b) I consorzi con un numero di imprese associate inferiore a cinque;
- c) Le azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale le azioni aventi natura commerciale;

- d) I Consorzi Monoregionali con sede legale ed operativa fuori della Regione Puglia;
- e) I Consorzi che annoverino più di un quinto delle associate con sede legale o, con sede operativa in un'altra Regione.
- f) I Consorzi che non prevedono progetti integrati e correlati ad almeno un evento fieristico all'estero;
- g) I Consorzi costituiti e iscritti alla Camera di Commercio dopo la pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- h) I Consorzi che annoverino al proprio interno imprese associate ad altri Consorzi aventi la stessa natura giuridica e le stesse finalità;
- i) I Consorzi che presentino azioni promozionali singole non inserite ed integrate in un progetto organico e funzionale.

4) Presentazione della domanda di approvazione dei progetti promozionali:

- I consorzi che intendono accedere ai contributi devono presentare il programma delle attività promozionali, articolato in progetti, svolte e/o da svolgersi nel corso del 2004. La domanda di approvazione deve essere redatta in bollo secondo il facsimile allegato (Modello A) e inviata alla Regione Puglia - Assessorato ICA - Settore Industria ed Energia - C.so Sonnino, 177 - cap 70100 BARI, via posta raccomandata a partire dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed inoltrata, pena l'esclusione, entro e non oltre sessanta giorni a partire dal giorno successivo alla succitata data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Le domande inviate successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.
- Le domande, le dichiarazioni e le schede devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale con la propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000;
- Nelle domande deve essere specificato il nominativo del referente appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con la Regione;

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

- Certificato della Camera di Commercio con vigenza di procedure concorsuali e antimafia;
- Il Programma promozionale svolto e/o da svolgersi nell'anno 2004;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda nel quale siano specificati, pena la esclusione dal contributo;
 - la tipologia del Consorzio;
 - l'assenza dello scopo di lucro;
 - il divieto di distribuzione di utili anche in caso di scioglimento;
 - l'importo della quota associativa non inferiore a Euro 1.291,14;
- Fotocopia libro soci nel caso di modifiche non riscontrabili dall'atto costitutivo;
- elenco delle imprese associate con indicazione per ciascun, della sede legale, del settore di attività, dell'ubicazione operativa e del numero di iscrizione nel Registro delle imprese;

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione del Legale rappresentante ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante.

- la data di costituzione del Consorzio;
- la composizione associativa del Consorzio, secondo la tipologia delle imprese;
- la quota sottoscritta da ogni impresa associata non inferiore a Euro 1.291,14 e non superiore al 20% del fondo e del capitale;
- la disponibilità di una struttura legale ed operativa stabile in Puglia, con proprio personale,
- la disponibilità di una struttura legale ed operativa in Puglia con personale messi a disposizione da organismi ospitanti;

- la eventuale disponibilità di una struttura all'estero;
- la non iscrizione delle imprese associate ad altri Consorzi e/o Società Consortili aventi la stessa natura giuridica e le medesime finalità.

Alla domanda è allegato il programma delle attività promozionali svolte e/o da svolgersi nel 2004. Il programma si articola in progetti che devono essere realizzati nell'arco dell'anno. Non sono ammessi i progetti di durata pluriennale. Il programma deve riportare il piano finanziario che specifica la spesa da sostenere e la relativa copertura, suddivisa tra contributo atteso dalla Regione, risorse proprie ed eventuali risorse di terzi.

La presentazione di un programma promozionale comporta l'obbligo della sua esecuzione, onde evitare che siano impegnate inutilmente le risorse finanziarie pubbliche; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente.

6) Presentazione dei Progetti Promozionali

I progetti sono descritti in schede, come da facsimile allegato (Modello B), in modo da presentare analiticamente:

- la scelta del mercato estero;
- l'obiettivo di ciascun progetto;
- la predeterminazione degli indicatori e relativi standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;
- le azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);
- il costo totale del progetto, tra le spese di promozione e le spese di gestione nella misura massima del 20% del costo del progetto ammissibile;
- il Piano finanziario suddiviso tra contributo atteso dalla Regione, risorse proprie ed eventuali risorse di terzi.

7) Azioni Promozionali

Sono ammissibili al contributo unicamente i progetti che prevedono spese per azioni promozionali, volte a sostenere e diffondere i prodotti dei consorziati all'estero, ed il flusso turistico estero in Puglia. In particolare rientrano in tali obiettivi:

- la partecipazione a Fiere Estere;
- la partecipazione a Fiere Internazionali in Italia;
- l'attività di informazione in lingua estera mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico, pubblicità su cataloghi, depliant, brochure, riviste specializzate ecc.;
- spot radio e televisivi;
- l'ospitalità a giornalisti, opinion leaders, operatori esteri a fiere internazionali in Italia;
- traduzioni, interpretariato;
- creazione o aggiornamento di portale e sito internet, comprese tutte le attività di promozione via Web e di pubblicità in lingua estera;
- l'attività di creazione e presentazione dei marchi, l'organizzazione di mostre all'estero, le visite di operatori esteri a fiere internazionali italiane, gli incontri tra produttori e distributori esteri ecc.;
- le ricerche di mercato da effettuarsi da imprese specializzate esterne al Consorzio;
- i piani operativi e strategici di marketing internazionale da effettuarsi da imprese specializzate esterne al Consorzio;
- i sondaggi e gli studi sul comportamento del trade e dei consumatori all'estero, destinati alla individuazione dei canali di vendita più idonei, da effettuarsi da imprese specializzate esterne al Consorzio;

- la presentazione del modello alimentare pugliese sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere l'informazione sui prodotti tipici e di qualità, come ad esempio le dimostrazioni culinarie, le degustazioni, campagne pubblicitarie ecc.;
- l'attività di formazione di operatori commerciali e turistici esteri, in Italia e all'Estero;
- corsi professionali in Italia e all'estero per l'attività di promozione, per una spesa massima del 10% delle spese ammissibili da effettuarsi da imprese specializzate esterne al consorzio;
- gli stages, le conventions, Workshop, ecc., che abbiano per oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di ospitalità, ecc.;
- spese per beni strumentali e di gestione di sedi all'estero relative a progetti promozionali e di marketing, organici e funzionali a più obiettivi, concernenti non meno di otto azioni di cui al presente articolo 6, nel limite massimo del 25% del costo complessivo del Programma;
- spese di viaggio e soggiorno, trasporti e spedizioni, corrispondenti alle sole attività promozionali e, comunque, nell'ambito delle date stabilite per eventi fieristici e mostre documentate con fatture intestate al consorzio nella misura massima del 20% del progetto ammissibile.

Oltre alle spese sostenute per le azioni sopra descritte, possono essere finanziate anche le spese di gestione che risultino collegate con la buona riuscita dell'iniziativa, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto.

Il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la data di chiusura del Bando solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno 30 giorni prima della loro esecuzione, e comunque nell'esercizio finanziario corrente.

Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve risultare conforme ai criteri definiti nel presente Bando, deve avere una evidente validità tecnico-economica in termini di promozione dei prodotti e deve risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale 2004;

Il programma promozionale si intenderà approvato a seguito di adozione di formale atto dirigenziale di impegno delle somme a favore dei consorzi;

L'erogazione del contributo a saldo, da inviarsi entro il primo trimestre 2005, ha luogo su presentazione della domanda di liquidazione, in bollo, Modello C), relativa all'attività svolta nel 2004, con allegata rendicontazione consuntiva finale, previo controllo della spesa effettuata;

8) Corresponsione di anticipazione sul contributo per il 2004.

- Qualora la disponibilità delle risorse finanziarie lo consenta, sul costo complessivo del programma può essere corrisposta, ove richiesto nella domanda, una anticipazione Modello G) non superiore al 50% del contributo spettante, previa presentazione di fideiussione bancaria e/o assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta come da fac-simile Modello F);
- La comunicazione di svincolo della garanzia avverrà al perfezionamento del provvedimento di liquidazione a saldo del contributo da parte della Regione Puglia - Assessorato ICA Settore Industria ed Energia, su richiesta del Consorzio;

9) Documentazione di spesa

- La documentazione di spesa in originale deve essere trattenuta presso la sede del Consorzio per essere messa a disposizione della Regione per i controlli. Alla rendicontazione sarà allegata unicamente l'elenco e le copie delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per ogni singolo progetto, secondo il prospetto allegato (Modello E), firmato dal legale rappresentante.
- I pagamenti dei titoli di spesa ammessi a contributo non possono essere regolati per contanti, (ad eccezione di piccole spese generali inferiori ad euro 500,00 da valutare caso per caso) e deve essere prodotta, in fase di verifica ispettiva finale di controllo tecnico-amministrativo degli interventi svolti, dichiarazione liberatoria del fornitore attestante che le spese sono state effettivamente pagate insieme a documentazione bancaria che ne attesti l'avvenuto pagamento, pena l'esclusione dei relativi importi dalle agevolazioni;

- Qualsiasi documentazione deve essere strettamente correlata alla iniziativa promozionale;

10) Determinazione del Contributo

Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri Enti Pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi le percentuali di contributo massimo erogabile così come di seguito specificati, il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali delibere e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

La misura del contributo dipenderà dalle risorse finanziarie assegnate e sarà calcolata secondo i limiti percentuali ed i criteri preferenziali di seguito fissati:

- 30% delle spese promozionali per i consorzi che alla data della presentazione della domanda di contributo risultano costituiti da più di due anni;
- 50% delle spese promozionali per i consorzi costituiti da più di due anni dalla data di presentazione della domanda di contributo nel caso in cui il Consorzio rispetti tutti i requisiti preferenziali fissati dal successivo punto 10;
- 50% delle spese promozionali ammesse a contributo per i Consorzi costituiti da non più di due anni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.P.;
- 70% delle spese promozionali ammesse a contributo per i Consorzi costituiti da non più di due anni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul B.U.R.P., nel caso in cui il consorzio rispetti almeno due dei requisiti preferenziali, con l'obbligo della lettera d), di cui al successivo punto 10.

11) Requisiti preferenziali ai fini della determinazione del contributo

- a) Spese sostenute per l'estero per attività promozionale di importo pari o superiore al 50%;
- b) Disponibilità di una propria struttura stabile in Puglia e personale proprio da parte del Consorzio, esclusi gli organismi ospitanti;
- c) Disponibilità di una propria struttura stabile all'Estero;
- d) Presentazione di un programma organico che preveda almeno sette azioni promozionali di cui al precedente punto 6) del Bando Regionale.

In ogni caso è fissato un limite massimo di Euro 206.582,76 per i consorzi che associano fino a 24 imprese, di Euro 258.228,45 per i consorzi che associano da 25 a 74 imprese e di Euro 309.874,14 per i consorzi che associano più di 74 imprese;

Nel caso in cui lo stanziamento iscritto nell'apposito capitolo del Bilancio regionale risulta insufficiente per erogare ai consorzi i contributi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri preferenziali di cui al precedente punto 10), qualora non vi sia la possibilità di ulteriori stanziamenti di risorse statali e regionali, sarà operata una riduzione percentuale lineare su tutti i predetti contributi, in modo da rientrare nei limiti della disponibilità di Bilancio;

La Regione ha facoltà di chiedere ai consorzi di integrare le domande di approvazione del programma promozionale e di liquidazione del contributo, qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario disporre di ulteriori documenti, informazioni o attestazioni. I consorzi sono tenuti a rispondere con tempestività e completezza alle richieste formulate dalla Regione nei termini prescritti, pena l'esclusione e la revoca delle agevolazioni;

La Regione si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato DPR 445/2000; inoltre, qualora vengano meno le qualità meritorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

12) Presentazione della domanda di liquidazione del contributo finanziario sulla attività promozionale svolta nel 2004.

- I Consorzi in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, possono inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute per l'attività promozionale svolta nell'anno 2004. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il fac-simile allegato (Modello C) e inviata alla Regione Puglia - Assessorato I.C.A. - Settore Industria ed Energia - C.so Sonnino, 177 - cap. 70100 - BARI - posta raccomandata o corriere, entro e non oltre il 31 Marzo 2005;
- Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante del Consorzio, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci; Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con la Regione;

Alla domanda sono allegati:

- La relazione sull'esecuzione del programma 2004, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il fac-simile allegato (Modello D) e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;
- Certificato della Camera di Commercio con vigenza di procedure concorsuali e antimafia;
- Il rendiconto finanziario che specifichi la spesa sostenuta e la relativa copertura suddivisa tra contributo atteso dalla Regione, risorse proprie ed eventuali risorse di terzi;
- Elenco e copie delle fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute dal Consorzio, per ogni singolo progetto, autocertificato dal legale rappresentante che ne attesta la veridicità, redatto secondo il fac-simile allegato (Modello E);
- Certificazione rilasciata da società di revisione e/o revisore contabile iscritto all'Albo, relativa alle spese ammissibili al contributo, se il totale delle stesse supera Euro 154.937,06;
- fotocopia dell'atto costitutivo o dello statuto vigente al momento della domanda, qualora gli stessi non siano stati già consegnati in precedenza, ovvero fotocopia libro soci con specifica delle eventuali modifiche intervenute;
- La fotocopia del bilancio consortile del 2004, completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa se disponibile, da cui risulti l'avvenuto deposito presso la Camera di Commercio competente;
- ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Puglia, documento attestante se trattasi di sede e personale proprio, e/o eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la sede legale ed operativa, attestante che il consorzio usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della società di servizi (nonché, relativamente alla società di servizi, dichiarazione dell'ente attestante che la stessa rappresenta una propria emanazione);
- ai fini del riconoscimento della struttura estera, documentazione attestante la disponibilità, in Paesi esteri, della struttura stabile per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; la sede estera non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o deposito; qualora la sede svolga accanto alle predette attività promozionale, solo quest'ultima deve essere presa in considerazione e descritta in dettaglio ai fini dell'ammissibilità delle spese a contributo nei limiti del 50% di quanto previsto al precedente punto 6);

- Dichiarazione del Legale rappresentante del Consorzio ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 attestante:
 - La tipologia del Consorzio Turistico alberghiero e/o Agroalimentare;
 - I requisiti preferenziali raggiunti ai fini della determinazione del Contributo di cui al punto n. 10) del presente Bando regionale;
 - La eventuale erogazione di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria, delle province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali ecc.;
 - Di avere/non avere richiesto ed ottenuta l'anticipazione del 50% del contributo previsto dal Bando;
 - Di non aver ottenuto o, in caso contrario di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere per le spese previste dal programma promozionale presentate altre agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, comunitarie e regionali;
 - Di non avere avviato procedure giudiziarie sulle somme spettanti nei confronti della Regione Puglia;
- Per eventuali finanziamenti ricevuti da altri Enti, copia dei provvedimenti concessivi, affinché il contributo complessivo non superi le percentuali stabilite dal Bando Regionale.

Per la liquidazione del contributo la Regione esamina i risultati conseguiti con l'applicazione degli indicatori degli standard a suo tempo predeterminati, valuta la congruità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale;

Documentazione di Spesa

- La documentazione di spesa in originale deve essere trattenuta presso la sede del Consorzio per essere messa a disposizione della Regione per i relativi controlli;
- Qualsiasi documentazione deve essere strettamente correlata all'iniziativa promozionale.
- L'ufficio incaricato dell'istruttoria e della liquidazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza in generale, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti:

Indirizzo: Regione Puglia
Assessorato Industria Commercio Artigianato (I.C.A.)
Settore Industria ed Energia
Corso Sonnino, 177
70100 BARI

Dirigente del Settore: Dr. Raffaele MATERA
Telefono: 080/5405974- FAX 080/5405960
E-mail: Settoreindustria.regionepuglia@interbusiniss.it
Responsabile del Procedimento: P.I. Francesco DE GRANDI
Telefono: 080/5406946- FAX 080/5405960
E-mail: f.degrandi.industria@regione.puglia.it

Funzionari Istruttori: Sig.ra Angela MIGLIONICO
Sig. Vincenzo SCARAMUZZI

**Schema di domanda di approvazione del Programma
Promozionale 2004 ex legge 394/81 art.10
(in Bollo)**

MODELLO "A"

Data _____

E.p.c. **ALLA REGIONE PUGLIA**
ASSESSORATO I.C.A.
Settore Industria ed Energia
Corso Sonnino, 177
70100 B A R I

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2004.

Il sottoscritto.....legale rappresentante del Consorzio
....., con sede legale inSede operativa....., telefono n.
fax n. e-mail, iscritto alla CCIAA di
....., al n., visto il Bando regionale, approvato con D.G.R.
n..... del....., chiede l'approvazione del programma promozionale 2003.

A tal fine dichiara:

- che il Consorzio è stato costituito in data _____;
- che tutte le imprese consorziate non aderiscono ad altri consorzi aventi la stessa natura giuridica e le medesime finalità;
- che il consorzio ha natura monoregionale;
- che il Consorzio è costituito da n. _____ imprese;

comunica di avere incaricato il sig.....quale referente per i rapporti con la Regione.

Si chiede/non si chiede (l'anticipazione del 50% del contributo spettante sul costo complessivo del programma).

Allega :

- 1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2004, denominato....., composto di n° progetti Modello B) per la spesa totale di Euro.....corredato degli eventuali provvedimenti con cui ~~gli enti~~ ^{la Regione} pubblici dichiarano di finanziare il programma);

- 2) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- 3) l'elenco delle consorziate alla data di presentazione della domanda con il numero di iscrizione al Registro delle imprese, il settore di attività, la sede Legale e l'ubicazione operativa;
- 4) Certificato della Camera di Commercio con vigenza e antimafia;
- 5) Fotocopia libro soci (nel caso di modifiche non riscontrabili dall'atto costitutivo);
- 6) Dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi degli artt.47 e 76 del DPR 445/2000 di cui al punto 4 del Bando Regionale.

(ai sensi dell'art.38 del DPR28/12/2000, n.445)

Firma del legale rappresentante

(sottoscrizione con invio di fotocopia di un documento di identità)

MODELLO "B"

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 394/81 art.10 da realizzare nel 2004

Progetto n..... denominato.....

Scelta del mercato estero (motivi, scopi).....

Obiettivo del progetto e modi (indicatori e standard) per valutare i risultati promozionali

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare).....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente).

Costo del progetto €.....; le spese devono essere descritte dettagliatamente per ciascuna azione;

.....	Risorse Proprie	€.....
.....	Risorse di Terzi	€.....
.....	Contributo Regione	€.....

Spese generali e di personale

.....
.....
.....

(ai sensi dell'art.38 del DPR28/12/2000, n.445)

Firma del legale rappresentante

MODELLO "C"**Schema di domanda di liquidazione del contributo sulle spese relative ai progetti promozionali realizzati nel 2004 ai sensi della legge 394/81 art.10 (in bollo)**

Data

ALLA REGIONE PUGLIA
 ASSESSORATO I.C.A.
 Settore Industria ed Energia
 C.so Sonnino, 177
 70100 B A R I

Oggetto: Legge 394/81, art. 10 - Richiesta di liquidazione del contributo sul programma promozionale 2004.

Il sottoscritto.....legale rappresentante del Consorzio.....
, con sede legale insede operativa in..... telefono n.
 fax n..... e-mail, iscritto alla CCIAA di
, al n., visto il Bando Regionale approvato con
 D.G.R.n.....del....., chiede:

la liquidazione del contributo sulle spese di € relative al programma realizzato nell'anno 2004.

A tal fine dichiara:

- che il consorzio ha natura monoregionale e comunica di avere incaricato il sig. quale referente per i rapporti con la Regione.
-
- di avere/non avere usufruito dell'anticipazione del 50% del contributo spettante;

A tal fine allega:

- (elencare tutta la documentazione prevista dal punto 11 del Bando regionale)

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità ed avendo diretta conoscenza di quanto esposto, dichiara:

- di **essere/di non essere** beneficiario di contributi finanziari da parte di enti pubblici destinati a finanziare le attività promozionali per le quali viene richiesto il contributo regionale (allegando i relativi atti concessivi);
- (per i Consorzi Agroalimentari) di non avere svolto attività finalizzata al mercato italiano;

- che alla data di presentazione della domanda di liquidazione le imprese associate sono numero
 - che alla data di presentazione della domanda di liquidazione il consorzio risulta costituito da oltre/meno due anni
 - che il consorzio ha sede legale ed operativa nel territorio della regione Puglia;
 - dichiarazione liberatoria, a firma del legale rappresentante del Consorzio, che attesti l'avvenuta quietanza di tutte le fatture;
 - dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si attesti che non sono stati avviati procedimenti giudiziari nei confronti della Regione Puglia, (ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445);
 - che, ai fini del pagamento del contributo regionale, la somma può essere accreditata sul c/c n. intrattenuto presso la Banca, filiale di....., via,città.....codice CAB n°codice ABI n°..... codice CIN n°.....
..... ;
- di essere intestatario del codice fiscale n.(partita IVA n.).

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Firma del legale rappresentante

MODELLO "D"

Scheda concernente i progetti promozionali legge 394/81 art.10 realizzati nel 2004

Progetto n..... denominato.....

A fronte dell'obiettivo prescelto, illustrare i risultati raggiunti, accertati mediante l'autovalutazione degli indicatori e degli standard precedentemente fissati.....

.....
.....

Attuazione delle azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate).

.....

Ruolo di eventuali partner (denominazione, rapporto con il richiedente).....

.....

Costo del progetto pari a €..... (le spese vanno descritte dettagliatamente per ciascuna azione)

.....

Risorse Proprie €.....

.....

Risorse di Terzi €.....

.....

Contributo Regione €.....

Spese generali e di personale

.....

.....

.....

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Firma del legale rappresentante

MODELLO "E"**Elenco fatture e/o ricevute fiscali delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti promozionale del 2004 legge 394/81 art.10**

Denominazione Dell'azione	Numero e denominazione del progetto	Fattura/ricevuta Fiscale n.....del.....	Nominativo del fornitore del bene o del servizio	Intestazione della fattura	Importo netto iva Euro

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445)

Firma del legale rappresentante

ESEMPIO

Denominazione Dell'azione	n. progetto denominazione progetto	Fattura/ricevuta Fiscale n.....del.....	Nominativo del fornitore del bene o del servizio	Intestazione della fattura	Importo netto iva Euro
Stampa opuscolo	1,2,4	Fatt.n.045 del 02.05.01	Ditta Mario Rossi	Nome consorzio	5.164,00
Ricerca di mercato	1	Fatt.n.3051 del 05.6.01	Società di marketing	Nome del consorzio	12.911,00

Nota bene:

- le carte di credito sono un mezzo di pagamento e devono essere accompagnate dalle relative fatture;
- ai fini della determinazione del contributo non saranno prese in considerazione le spese non correttamente documentate, per cui lo schema predisposto dovrà essere compilato in ogni sua parte.

MODELLO G**Modulo di domanda richiesta anticipazione contributo legge 394/81 Art. 10**

Data.....

Alla Regione Puglia
Assessorato I.C.A. - Settore Industria ed Energia
C.so Sonnino, 177
70121 BARI

Il sottoscritto _____ legale rappresentante del Consorzio _____ con sede in _____ Via _____ telefono n. _____ fax n. _____ e-mail _____ iscritto alla CCCIAA di _____ al n. _____, visto il Bando Regionale approvato con D.G.R. n. _____ del _____, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

di avere ottenuto, con atto Dirigenziale n° _____ del _____ e vostra comunicazione prot. n° _____ del _____ l'ammissione alla domanda di finanziamento ai sensi della Legge 394/81 art. 10, un contributo complessivo di € _____ (euro _____);

CHIEDE

ai sensi del punto 7) del Bando regionale che venga erogata la prima quota del suddetto contributo a titolo di anticipazione, pari ad € _____ (euro _____/00) relative al progetto Legge 394/81 art. 10

comunica che

la somma può essere accreditata sul c/c n° _____, intrattenuto presso la banca _____ codice ABI n° _____ codice CAB n° _____ e CIN _____;

il soggetto richiedente è intestatario del codice fiscale n° _____ (partita IVA _____).

A tal fine allega la seguente documentazione

- 1) certificato camerale riferito al consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto alla domanda di presentazione alla Regione, attestante che il soggetto richiedente risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali ed antimafia art.10 del Consorzio e dei Consorziati questi ultimi qualora la quota di partecipazione dei singoli consorziati supera il 10% del fondo consortile;
- 2) atto notorio di non altre agevolazioni sul programma d'investimento relative al progetto Legge 394/81 art.10;
- 3) polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa.

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/200, n. 445)

Firma del legale rappresentante

(Sottoscrizione con invio di fotocopia di un documento di identità)

Modello F)**Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione**

Premesso che:

- A. L'impresa _____ (in seguito indicata per la brevità "contraente"), con sede legale in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al n. _____ ha presentato alla Regione Puglia – Assessorato I.C.A. - Settore Industria ed Energia con sede in Bari, Corso Sidney Sonnino 177 (in seguito indicato per brevità "Regione") la domanda progetto finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie, finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole medie imprese con interventi di sostegno per i consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri ai sensi dell'**art.10 della legge 29 luglio 1981 n. 394**;
- B. Il Dirigente del Settore Industria con proprio atto n. _____ del _____, ha concesso in via provvisoria alla contraente, per la realizzazione del programma di cui sopra, un contributo dell'importo complessivo di euro _____ da rendere disponibile in un'unica o due quote, secondo le tipologie, i termini e le modalità indicati nell'atto dirigenziale;
- C. La prima quota di contributo pari al 50%, può essere erogata a titolo d'anticipazione, su richiesta dell'impresa, previa presentazione, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabili dall'atto dirigenziale;
- D. Lo schema della garanzia fideiussoria riflette quello approvato con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 90047 del 25/01/2001 adottato per l'erogazione a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie della legge n. 488/1992 e che il presente atto è redatto in conformità al predetto schema;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che forma parte integrante del presente atto

La sottoscritta _____ (1) (in seguito indicata per brevità "banca" o "società") con sede legale in _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____ iscritta all'albo/elenco _____ (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

_____ nato a _____ il _____
 _____ nato a _____ il _____

nella loro rispettiva qualità di _____, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse della contraente ed a favore Regione Puglia – Settore Industria – Ufficio Incentivazione, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di €. _____ (diconsi euro _____) corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla rivalutazione e alla maggiorazione specificate al seguente punto, alle seguenti condizioni.

1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione l'importo garantito con il presente atto, qualora la contraente non abbia provveduto a restituire, in tutto o in parte, l'importo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta a restituire formulata dalla Regione con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata, sulla base delle disposizioni che disciplinano la concessione e la revoca delle

agevolazioni previste nel bando e delle condizioni specifiche contenute nell'atto dirigenziale di concessione, tali da far risultare la contraente debitrice, in tutto o in parte, per quanto erogato a titolo di anticipazione. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e maggiorato dagli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione in questione e quella del rimborso.

2. La banca/società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre 15 giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente stessa sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di ventiquattro mesi dall'erogazione dall'importo garantito e sarà svincolata alla data in cui la Regione Puglia certifichi, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d'avanzamento, corrispondente all'importo della detta prima quota erogata, e l'assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
4. La sottoscritta Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la contraente e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile.
5. Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora, nel termine di quindici giorni, dalla data di consegna alla Regione Puglia, non sia comunicato alla contraente che la garanzia fideiussoria stessa non è ritenuta valida.

Il fideiussore

Il contraente

Note:

1. Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.
2. Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.
3. Autentica della firma del Fideiussore.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 906

Art. 13, L.R. 30 dicembre 2003, n. 30 - Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 per i programmi speciali ex art. 12, comma 2, lett. b) del D.L.gs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 1 Programmazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

L'art. 12, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che: "una quota pari al 1% del F.S.N. omissis ... sia utilizzata per il finanziamento di iniziative previste da leggi nazionali o dal P.S. N. riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie".

Il Ministero della Sanità, su proposta della competente Commissione per la Ricerca sanitaria, ha stabilito nella lettera invito alle regioni del 19/06/1998, il piano di attuazione della citata normativa individuando le aree prioritarie di interesse e fornendo indirizzi alle stesse per la formulazione dei progetti ed ha definito il procedimento per la valutazione e la gestione degli stessi.

Con la direttiva del Ministero della Sanità del 20/11/1998, è stata approvata la proposta della Commissione per la ricerca sanitaria in materia di utilizzo dei fondi assegnati alla ricerca per l'esercizio 1998, la quale prevede, tra gli altri, lo svolgimento del programma presentato dalla Regione Puglia:

"Videoconnessione interospedaliera via ISDN per lo studio e la cura delle cardiopatie congenite"

Con nota n. 100/SCPS/4/14085 del 9/12/1998 il

Ministero della Sanità ha comunicato che è stato ammesso a finanziamento ministeriale il progetto già citato ed è stata assegnata, per lo stesso, la somma di £. 450.000.000 (quattrocentocinquanta milioni).

Con apposita convenzione il Ministero della Sanità - Dipartimento della Programmazione ha affidato alla Regione Puglia la gestione del programma speciale: "Videoconnessione interospedaliera via ISDN per lo studio e la cura delle cardiopatie congenite" disciplinando, tra l'altro, le modalità di erogazione dei contributi assegnati.

Con decreto del Direttore del Dipartimento della Programmazione n. 383 del 30/12/1998 è stata autorizzata la spesa di £. 450.000.000 in favore della Regione Puglia per la realizzazione del programma speciale: "Videoconnessione interospedaliera via ISDN per lo studio e la cura delle cardiopatie congenite",

Con nota assessorile prot. n. 24/16926/111/2 del 28/07/1999 è stato comunicato al Ministero della Sanità, Dipartimento Programmazione, l'inizio del progetto dal 10/07/1999.

Ai fini del finanziamento della sperimentazione l'art. 3 della Convenzione stipulata tra il Ministero della Sanità e l'Assessorato scrivente prevede che l'importo assegnato di £. 450.000.000 sia erogato dallo stesso Ministero nelle seguenti misure:

- 10% quale anticipazione all'inizio della sperimentazione;
- 70% suddiviso in tre erogazioni di pari importo alla data del 6°, 12° e 18° mese d'attività;
- 20% a saldo, al termine della sperimentazione.

Le unità operative percettrici finali del cofinanziamento ministeriale sono di seguito elencate così come precisato nel progetto esecutivo:

1. **A.S.L. BA/4** - (A.O. "Di Venere Giovanni XXIII") - Bari;
2. **A.S.L. LE/1** - (A.O. "Vito Fazzi") - Lecce;
3. **A.S.L. BR/1** - (A.O. "Di Summa") - Brindisi;
4. **Azienda Ospedaliera "OO.RR."** - Foggia;

Con atto Dirigenziale n. 262 del 01 agosto 2000

si è provveduto a impegnare la somma di £. 450.000.000, in favore delle Aziende Ospedaliere coinvolte nel programma.

Con atto Dirigenziale n. 351 del 23 ottobre 2000 si è provveduto a liquidare la somma di £. 150.000.000, in favore delle Aziende Ospedaliere coinvolte nel programma, quale anticipazione del 10% e quota 1° semestre di attività.

Con atto Dirigenziale n. 374 del 26 luglio 2001 si è provveduto a liquidare la somma di £. 71.288.500, in favore delle Aziende Ospedaliere coinvolte nello svolgimento del programma, inerente la quota del 2° semestre di attività.

Con atto Dirigenziale n. 540 del 29 novembre 2001 si è provveduto a liquidare la somma di £. 52.500.000, in favore delle Aziende Ospedaliere coinvolte nello svolgimento del programma, inerente la quota del 3° semestre di attività.

Con atto Dirigenziale n. 526 del 28 novembre 2002 si è provveduto a liquidare la somma di Euro 44.524,52 (£. 86.211.500), in favore delle Aziende Ospedaliere coinvolte nello svolgimento del programma, relativo al saldo parziale per conclusione attività progettuale.

per un totale complessivo di Euro 185.924,48 (pari a £. 360.000.000).

Il Ministero della Salute, Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero, Direzione Generale per la ricerca sanitaria e la vigilanza sugli Enti, con nota prot n. DGRSVE/CRS/P.14.1998/1161 del 17 luglio 2003 ha comunicato che per il programma speciale: "Videoconnessione interospedaliera via ISDN per lo studio e la cura delle cardiopatie congenite" in data 26 giugno 2003 sono stati trasmessi all'Ufficio di Bilancio presso il Ministero della Salute, per la necessaria registrazione, il decreto ed il mandato di pagamento relativi alla corresponsione del saldo pari a Euro 46.481,12 (quarantaseimilaquattrocentottantuno/12).

Il Settore Ragioneria con nota prot n. 20/P/6913/E del 20 aprile 2004 ha comunicato che

con il modello 2 Tun del 21/07/2003 (n. 26) reversale 10108 è stata accreditata in favore della Regione Puglia, da parte del Ministero della Salute, sulla contabilità speciale infruttifera n.31601 aperta c/o la Tesoreria Prov.le dello Stato di Bari, la somma di euro 46.481,12 (quarantaseimilaquattrocentottantuno/12 finalizzata all'attuazione del progetto di ricerca: "Videoconnessione inforospedaliera via ISDN per lo studio e la cura delle cardiopatie congenite").

Nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia non sono state previste in entrata le somme di che trattasi e dovendo il Settore Sanità provvedere all'erogazione dei fondi ministeriali in favore dei beneficiari occorre provvedere all'accertamento di entrata della somma assegnata inerente la corresponsione del saldo per l'esecuzione del progetto di ricerca finalizzata per l'anno finanziario 1998 pari a Euro 46.481,12 e la conseguente destinazione al Cap. di spesa, sia in termini di competenza che di cassa, così come specificato nella seguente sezione contabile:

COPERTURA FINANZIARIA:

Per quanto sopra riportato, ai sensi dell'Art. 13, L.R. 30/12/2003, n. 30 s'introduce la seguente variazione nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa:

U.P.B. 9.1 - SANITA'

Capitolo ENTRATA: n. 2035755 + 46.481,12
Finanziamento programmi speciali ex art. 12 comma 2, lett. b) del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (Es. fin. statale 1998)

Capitolo USCITA: n. 741055 + 46.481,12
Finanziamento programmi speciali ex art. 12 comma 2, lett. b) del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (Es. fin. statale 1998)

Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del F.S.R., ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e

non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio
Dr. Alessandro Carela

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4, lett. k, della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Sanità;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce ai presente provvedimento dall'istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di introdurre la seguente variazione nello stato di previsione del Bilancio per l'esercizio finanziario 2004 della Regione Puglia, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2004, n. 30 in conseguenza della assegnazione statale a destinazione vincolata disposta dal Ministero della Salute, per complessivi Euro 46.481,12, per l'attuazione dei programmi di ricerca in narrativa indicati:

U.P.B. 9.1 - SANITA'

Capitolo ENTRATA: n. 2035755 + 46.481,12
Finanziamento programmi speciali ex art. 12 comma 2, lett. b) del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (Es. fin. statale 1998)

Capitolo USCITA: n. 741055 + 46.481,12
Finanziamento programmi speciali ex art. 12

comma 2, lett. b) del D.lgs 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. (Es. fin. statale 1998)

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in attuazione dell'art. 42, comma 7, della L.R. 16 novembre 2001, n. 28;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 30/03.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 907

Proroga proposta di convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e Regione Puglia "Gestione dell'anagrafe e movimentazione animali da allevamento" approvata con delibera di G.R. n. 2578/1998.

L'Assessore alla Sanità, Dott. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 4°, confermata dal Dirigente dello stesso ufficio e dal dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia, con deliberazione della giunta regionale n. 2578 del 14/7/1998, ha approvato la proposta di convenzione "Gestione dell'anagrafe e movimentazione degli animali da allevamento" con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata di Foggia, dotandosi di un sistema per la gestione dell'anagrafe bovina dando attuazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 317/96 (attuazione della direttiva 92/102/CEE) e dal Regolamento (CE) N. 820/97.

In particolare il Regolamento 820/97, rafforzando le disposizioni delle direttive di cui sopra, ha riconosciuto la necessità di un sistema più efficace di identificazione e di registrazione dei bovini, sottolineando che le garanzie fornite da tale migliora-

mento, avrebbero soddisfatto talune esigenze di interesse generale, quali la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali.

La Regione Puglia ha dimostrato di essere molto attenta e di aver colto le finalità dell'anagrafe bovina nella loro interezza e a questo scopo si è affidata all'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, predisponendo un sistema informativo che avesse il pregio di guidare e supportare i Servizi Veterinari delle AAUUSLL della Puglia, nella gestione di tutte le problematiche che nel corso degli anni hanno investito la gestione dell'anagrafe bovina e attivando un servizio di invio dei dati e controllo capillare dei diagnostici per raggiungere l'obiettivo di allineamento tra quanto presente in Banca Dati Locale e quanto conosciuto dalla Banca Dati Nazionale.

Pertanto il sistema della Regione Puglia, per suo conto realizzato dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, ha consentito non solo di addivenire alla identificazione del patrimonio bovino regionale per le finalità introdotte dalla 820/97, di rintracciabilità e controllo della trasparenza delle condizioni di produzione e commercializzazione delle carni bovine e dei prodotti a base di carne, ma anche di controllo sanitario.

Il Decreto del 31 Gennaio 2002 ha dettato disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 e il Regolamento 1760/2000 (che sostituisce il regolamento 820/97) da cui differisce solo per gli articoli che definiscono le modalità di registrazione di spostamenti di animali e le tempistiche, non andando ad impattare sulle finalità dell'anagrafe bovina.

L'Art. 2 del su citato Decreto 31 Gennaio 2002 al comma 1 specifica le tre finalità dell'anagrafe bovina. In particolare il punto a) tutela della salute pubblica e tutela del patrimonio zootecnico (costituzione e funzionamento della rete di epidemiosorveglianza) richiama l'importanza di quanto attuato dalla Regione Puglia con convezione stipulata con l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata.

Il Decreto del 31 Gennaio 2002 ha infatti modifi-

cato le modalità di comunicazione alla Banca Dati Nazionale (BDN) e, per completezza, vale la pena ricordare che la Regione Puglia ha scelto di alimentare direttamente la BDN avendo la garanzia, per il tramite dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata in virtù della convenzione in essere, di acquisire i dati di ritorno, ottemperando in tal modo a tutte le finalità previste dal Decreto stesso, e dotandosi di una procedura di upload attraverso l'aggiornamento del software fornito dall'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata.

Questo Assessorato non ha ritenuto, all'avvio del nuovo sistema, optare per un nodo regionale, per evitare un aggravio di spese a carico della Regione e visto il servizio comunque garantito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, che ha consentito a questo Assessorato di adempiere alle finalità istituzionali dell'anagrafe nella loro interezza.

L'art. 11 della convenzione approvata con D.G.R. 2578/98 prevede la durata di cinque anni dalla data della stipula e la possibilità di rinnovo su richiesta delle parti.

Ad oggi si pone, pertanto, il problema della prossima scadenza di tale convenzione prevista per giugno 2004.

Con Determina Dirigenziale n. 34 del 2/2/2004 il Dirigente del Settore Sanità ha provveduto all'impegno di Euro 138.410,45 per il pagamento del canone relativo al I e 20 trimestre 2004.

Con Legge Regionale n. 1 del 7/1/2004 art. 43 comma 1 e 2 la Regione ha autorizzato l'istituto Regionale Pugliese Finpuglia S.p.A a costituire una società consortile per azioni mista per promuovere la costituzione di un servizio avanzato di anagrafe zootecnica, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali.

Per quanto sopra si propone che sia prorogata la convenzione in essere con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata fino all'avvio del nuovo sistema previsto dalla L.R. 1/2004 e comunque non oltre il 31/12/2004..

Sezione Contabile: U.P.B. 9.1.1

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La spesa rinveniente dal presente provvedimento pari a Euro 138.410,45 per il periodo luglio-dicembre 2004 trova copertura sullo stanziamento del cap. 741010 del Bilancio di Previsione 2004, parte uscita.

All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Settore Sanità con successivo atto dirigenziale da assumere entro il corrente esercizio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 17/99 così come modificato dall'art. 13 comma 1 L.R. n. 32/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del FSR ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e non produce oneri aggiuntivi alle predette assegnazioni.

Il Dirigente Ufficio
Onofrio Mongelli

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di prorogare la convenzione in essere con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata di Foggia approvata con D.G.R. n. 2578 del 14/7/1998, fino all'avvio del nuovo sistema previsto dalla Legge Regionale n. 1 del 7/1/2004 art. 43 comma 1 e 2, con la quale la Regione autorizza l'istituto Regionale Pugliese Finpuglia S.p.A a costituire una società consortile per azioni mista per

promuovere la costituzione di un servizio avanzato di anagrafe zootecnica, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali, e comunque non oltre il 31/12/2004.

Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 909

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

L'Assessore alla Sanità, dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore direttivo dell'Uff. 3, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

La Conferenza Stato-Regioni - Province Autonome del 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

L'Accordo risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003, n. 51.

Il nuovo documento sulle piscine introduce norme di carattere tecnico relative agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, manutenzione e vigilanza delle piscine ad uso natatorio, mentre per le piscine ubicate all'interno di una struttura di cura, riabilitazione o termale, l'Accordo rinvia a specifica disciplina di successiva definizione.

Con l'adozione della legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, l'autonomia regionale si è notevol-

mente estesa sia per quanto riguarda la potestà legislativa che amministrativa.

In particolare, con riguardo alla tutela della salute umana, la Regione ha il potere di introdurre discipline normative autonome, nei diversi settori, sulla base dei principi generali fissati dalla legislazione statale.

L'Accordo sulle piscine ad uso natatorio, in particolare, introduce una serie di norme che sono state condivise dal Ministero della Salute e dalle Regioni ma che vanno recepite e completate dalle Regioni per sviluppare efficacia negli ordinamenti regionali.

Con l'attuale Accordo si intendono superate le normative emanate in precedenza ed in particolare l'Atto di Intesa Stato-Regioni pubblicato sulla G.U. del 17.10.1992, supp. ord. n. 32, atto poi sospeso dallo stesso Ministero con nota prot. n. 400.4/12/1205 del 21 luglio 1993.

Per quanto sopra, si ritiene, pertanto, di recepire l'atto di Accordo del 16.01.2003 ai fini della immediata applicazione dell'Allegato n. 1 e Tabella A rispettivamente riferiti ai "Requisiti igienico-ambientali" ed ai "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" di cui all'Accordo che risulta, altresì, allegato alla presente delibera di cui forma parte Integrante e sostanziale (ALLEGATO A).

In attesa della definizione più complessiva della disciplina della materia, resta confermata la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1 (requisiti igienico ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dell'acqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua; punti di prelievo, requisiti termogrometrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003.

Per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA, ricompresi nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri labora-

tori secondo i metodi di analisi previsti per le "Acque destinate al consumo umano" di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive integrazioni.

L'applicazione dei requisiti di cui sopra decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione. Da tale data il responsabile dell'impianto, natatorio deve garantire attraverso controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell'Accordo stesso.

Con successivi provvedimenti di Giunta si provvederà alla definizione di un'organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l'Accordo rinvia alla competenza regionale.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esclusivamente con le risorse umane ed economiche attualmente previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né risulta agli atti di ufficio che a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione. Le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni in quanto per le attività di vigilanza e controllo le aziende sanitarie devono far fronte con la quota del F.S.R. a ciascuna assegnata, rientrando tale attività tra quelle istituzionalmente previste.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, Comma 4, Lett. c) della L.R. n. 7/97.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore e dai Dirigenti di Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di recepire l'Accordo del 16.01.2003 ad oggetto: "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 3 marzo 2003 e che risulta compiegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
- di stabilire l'immediata applicazione dell'Allegato 1 "Requisiti igienicoambientali" e della relativa Tabella A "Requisiti dell'acqua in immissione e contenuta in vasca" contenuti nel citato Accordo;
- di confermare la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.UU.SS.LL. per lo svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza e di controllo per la verifica del rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1 (requisiti igienico ambientali; classificazione e requisiti delle acque utilizzate; requisiti dell'acqua di approvvigionamento; sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua; punti di prelievo, requisiti termogeometrici e di ventilazione; requisiti illuminotecnici; requisiti acustici) e relativa Tabella A (requisiti dell'acqua di immissione in vasca e dell'acqua

contenuta in vasca) del citato Accordo 16 gennaio 2003;

- di disporre che per le attività di laboratorio, le Aziende Sanitarie Locali si avvalgono dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA ricompresi nei rispettivi territori ai sensi dell'art. 7-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni o di propri laboratori secondo i metodi di analisi previsti per le "Acque destinate al consumo umano" di cui al D.Lgs. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- di disporre che, dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP della presente deliberazione, il responsabile dell'impianto natatorio deve garantire attraverso i controlli interni il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e dei parametri delle acque come indicati nell'Accordo stesso;
- di provvedere con successivo provvedimento di Giunta alla definizione di un'organica disciplina degli aspetti tecnici, strutturali, di dotazione del personale, del piano dei controlli che l'Accordo rinvia alla competenza regionale;
- di disporre che, per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto, i Direttori generali devono provvedere esdusr4amente con le risorse umane ed economiche attualmente Previste nelle Aziende sanitarie con assoluto divieto di acquisizioni e/o implementazioni delle stesse;
- di dare mandato al Settore Sanità di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed Organismi interessati;
- di disporre che, all'entrata in vigore della presente delibera, si intendono superate le disposizioni contenute nell'Atto di Intesa pubblicato sul supp. ord. n. 32 della G.U. del 17.10.1992;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) ai sensi dell'art. 6 della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ALLEGATO A

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 51 del 03.03.2003).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero della salute il 13 giugno 2002;

Vista la successiva istruttoria tecnica tenutasi presso la segreteria di questa Conferenza;

Visto il testo definitivo dell'Accordo in oggetto, trasmesso con nota dell'11 dicembre 2002 dal Ministero della salute e quanto convenuto nell'odierna seduta di questa Conferenza;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia <<tutela della salute>>, ricadente nella potestà concorrente delle regioni;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che si è reso necessario rivedere l'intesa tra Stato e regioni relativa agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, sancita dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 1991 e pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1993, n. 39, per le difficoltà applicative della stessa e si è ravvisata la necessità di modificarla ed aggiornarla anche in base ai nuovi principi ed indirizzi normativi derivanti dall'emanazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche,

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616 e il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,n.425, il regio decreto 18 luglio 1931 n.773 e successive modifiche;

Rilevato che il presente accordo, richiama le suddette normative di semplificazione dei procedimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni ed allo svolgimento di attività di pubblico spettacolo;

Si conviene nei termini sottoindicati:

Punto 1) DEFINIZIONE

1.1 Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

Punto 2) CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica.
Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
 - a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
 - a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale ad altre attività ricettive(alberghi, camping,complessi ricettivi e simili)nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa.
 - A/3)gli impianti finalizzati al gioco acquatico.
- b) piscine la cui natura giuridica è definita dagli artt.1117 e seguenti del Codice Civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.
- c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

- a) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
- b) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
- c) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
- d) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

- 2.4** In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
- a) per nuotatori e di addestramento al nuoto destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche ;
 - b) per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;
 - c) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
 - d) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
 - e) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
 - f) Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
 - g) Vasche per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
 - h) Vasche per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene a contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Punto 3) CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

- 3.1** Le disposizioni contenute nel presente atto si applicano esclusivamente alle piscine della categoria a) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a), b) c), d) e) ed f) del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza..
- 3.2** Le Regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria b). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n.1 del presente Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
- 3.3** Gli impianti di cui all'art.2 possono essere alimentati con:
- a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
 - b) acqua marina;
 - c) acqua termale.

Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

Punto 4) DOTAZIONE DI PERSONALE , DI ATTREZZATURE E MATERIALI.

4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene , della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle Regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina.. L'assistente ai bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza ,sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.

4.2 Nel locale di primo soccorso i presidi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

Punto 5) CONTROLLI

5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale..

Punto 6) CONTROLLI INTERNI

6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni qui di seguito riportate:

6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento di valutazione del rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- a) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare ;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi
- d) definizione del sistema di monitoraggio;
- e) individuazione delle azioni correttive;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza..

6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate ,mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.

- 6.4** Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata del controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
- a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
 - b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
 - b1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, pH;
 - b2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
 - b3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
 - b4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;
 - b5) il numero dei frequentatori dell'impianto.
- 6.5** La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
- 6.6** Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.
La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno 2 anni.

Punto 7) CONTROLLI ESTERNI

- 7.1** I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna Regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità di frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
- 7.2** Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

Punto 8) SANZIONI

- 8.1** In caso di inosservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'autorità sanitaria nei termini fissati, può essere comminata una sanzione al responsabile della piscina secondo criteri e modalità stabilite dalle Regioni.
- 8.2** Le Regioni adotteranno la disciplina in materia di sanzioni nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.

Punto 9)

- 9.1** Si conviene, che per quanto riguarda le piscine delle strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le Regioni con propri atti specifici potranno individuare peculiari modalità applicative anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

ALLEGATO N.1

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell'impianto di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminotecniche ed acustiche.

1.1 CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DELLE ACQUE UTILIZZATE

Le acque utilizzate nell'impianto piscina vengono classificate come segue :

- Acqua di approvvigionamento: è quella utilizzata per il riempimento delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari.
- Acqua di immissione in vasca: è quella costituita sia dall'acqua di ricircolo che da quella di reintegro opportunamente trattate per assicurare i necessari requisiti.
- Acqua contenuta in vasca: è quella presente nel bacino natatorio e pertanto a diretto contatto con i bagnanti.

1.2 REQUISITI DELL'ACQUA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative fatta eccezione per la temperatura.

Nel caso l'acqua di approvvigionamento non provenga da pubblico acquedotto, sull'acqua stessa dovranno essere effettuati i controlli di potabilità con frequenza almeno annua o semestrale, per i parametri indicati nel giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano, previsti dalla vigente normativa.

1.3 REQUISITI DELL'ACQUA DI IMMISSIONE IN VASCA E DELL'ACQUA CONTENUTA IN VASCA.

L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti di cui alla seguente tabella A.

I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto.

Il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti.

Funghi, lieviti e trialometani saranno verificati su richiesta dell'Azienda unità sanitaria locale.

I trialometani vengono accertati secondo criteri e parametri fissati dal Ministero della Salute.

Per i metodi di analisi si utilizzano quelli previsti per le acque destinate al consumo umano. Il Ministero della Salute individuerà ulteriori metodi di analisi.

L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta all'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

1.4 SOSTANZE DA UTILIZZARE PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Per il trattamento dell'acqua in immissione in vasca è consentito l'uso delle seguenti sostanze elencate come disinfettanti, flocculanti e correttori di PH.

1. Disinfettanti

- Ozono,
- Cloro liquido,
- Ipoclorito di sodio,
- ipoclorito di calcio,
- dicloroisocianurato sodico anidro,
- dicloroisocianurato sodico biidrato.
- acido tricloroisocianurico.

2. Flocculanti

- solfato di alluminio (solido),
- solfato di alluminio (soluzione),
- cloruro ferrico,
- clorosolfato ferrico,
- polidrossicloruro di alluminio,
- polidrossiclorosolfato di alluminio,
- alluminato di sodio (solido)
- alluminato di sodio (soluzione).

3. Correttori di ph

- acido cloridrico
- acido solforico
- sodio idrossido
- sodio bisolfato
- sodio bicarbonato

Per disinfettanti, flocculanti e correttori di Ph si adotta lo stesso grado di purezza previsto per le sostanze da utilizzare per la produzione di acqua per consumo umano.

Le sostanze antialghe che possono essere utilizzate sono:

- N-alchil-dimetil-benzilammonio cloruro,
- Poli(idrossietilene (dimetiliminio) etilene(dimetiliminio) metilene dicloruro)
- Poli (ossietilene(dimetiliminio)etilene(dimetiliminio)etilene dicloruro)

L'impiego di sostanze non incluse in questi elenchi deve essere previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

1.5 PUNTI DI PRELIEVO

Acqua di Approvvigionamento	Campione da prelevarsi da apposito rubinetto posto su tubo di adduzione
Acqua di immissione in Vasca	Campione da prelevarsi da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento
Acqua in vasca	Campione da prelevarsi in qualsiasi punto della vasca

1.6 REQUISITI TERMOIGROMETRICI E DI VENTILAZIONE

Per le piscine coperte, nella sezione delle attività natatorie e di balneazione, la temperatura dell'aria dovrà risultare inferiore alla temperatura dell'acqua in vasca.

L'umidità relativa dell'aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%. La velocità dell'aria in corrispondenza delle zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare superiore a 0,10m/s e dovrà assicurarsi un ricambio di aria esterna di almeno 20 m³/h per metro quadrato di vasca.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, pronto soccorso) il ricambio dell'aria dovrà risultare non inferiore a 4 volumi/h, la temperatura dell'aria dovrà risultare non inferiore a 20°C.

1.7 REQUISITI ILLUMINOTECNICI

Nelle sezioni delle attività natatorie e di balneazione l'illuminazione artificiale dovrà assicurare condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo da parte del personale. Comunque il livello di illuminamento sul piano del calpestio e sullo specchio d'acqua non deve essere in nessun punto inferiore a 150 lux.

Nelle altre zone destinate ai frequentatori (spogliatoi, servizi igienici, etc.) l'illuminazione artificiale dovrà assicurare un livello medio di almeno 100 lux negli spogliatoi e di 80 lux nei servizi igienici.

In tutti gli ambienti illuminati naturalmente dovrà essere assicurato un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%.

Deve essere previsto, per possibili sospensioni di erogazione di energia elettrica, l'impianto di illuminazione di emergenza.

1.8 REQUISITI ACUSTICI

Nella sezione delle attività natatorie e di balneazione delle piscine coperte, il tempo di riverberazione non dovrà in nessun punto essere superiore a 1,6 sec. I requisiti acustici passivi ed il rumore generato dall'attività devono far riferimento alla normativa vigente in materia.

Tabella A - REQUISITI DELL'ACQUA IN IMMISSIONE E CONTENUTA IN VASCA -

PARAMETRO	ACQUA DI IMMISSIONE	ACQUA DI VASCA
Requisiti fisici		
Temperatura:		
➤ Vasche coperte in genere	24°C - 32° C	24° C - 30° C
➤ Vasche coperte bambini	26°C - 35°C	26° C - 32° C
➤ Vasche scoperte	18°C - 30°C	18° C - 30° C
Ph Per disinfezione a base di cloro. Ove si utilizzino disinfettanti diversi il PH dovrà essere opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione disinfettante.	6.5 - 7.5	6.5 - 7.5
Torbidità in Si O₂	≤ 2 mg/l Si O ₂ (o unità equivalenti di formazina)	≤ 4mg/l Si O ₂ (o unità equivalenti di formazina)
Solidi grossolani	Assenti	Assenti
Solidi sospesi	≤ 2 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)	≤ 4 mg/l (filtrazione su membrana da 0,45 μm)
Colore	Valore dell'acqua potabile	≤ 5 mg/l Pt/Co oltre quello dell'acqua di approvvigionamento
Requisiti chimici		
Cloro attivo libero	0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl ₂	0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl ₂
Cloro attivo combinato	≤ 0,2 mg/l Cl ₂	≤ 4 mg/l Cl ₂
Impiego combinato Ozono Cloro: Cloro attivo libero Cloro attivo combinato Ozono	0,4 ÷ 1,6 mg Cl ₂ ≤ 0,05 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃	0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl ₂ ≤ 0,2 mg/l Cl ₂ ≤ 0,01 mg/l O ₃
Acido isocianurico	≤ 75 mg/l	≤ 75 mg/l
Sostanze organiche (analisi al permanganato)	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di approvvigionamento	≤ 2 mg/l di O ₂ oltre l'acqua di immissione.
Nitrati	Valore dell'acqua potabile	≤ 20 mg/l NO ₃ oltre l'acqua di approvvigionamento
Flocculanti	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)	≤ 0,2 mg/l in Al o Fe (rispetto al flocculante impiegato)
Requisiti microbiologici		
Conta batterica a 22°	≤ 100 ufc/l ml	≤ 200 ufc/ml
Conta batterica a 36°	≤ 10 ufc/l ml	≤ 100 ufc/l ml
Escherichia coli	0 ufc/100 ml	0 ufc/ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Staphilococcus aureus	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml
Pseudomonas aeruginosa	0 ufc/100 ml	≤ 1 ufc/100 ml

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 911

R.R. n. 7/2002. DGR n. 1487/2003. Strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne. Proroga.

L'Assessore alla Sanità, Dr. Salvatore Mazzaracchio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 5, confermata dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

Nelle more della complessiva definizione delle norme regionali in materia di autorizzazioni ed accreditamento istituzionale e dei conseguenti provvedimenti di attuazione, gli Enti Gestori delle strutture di riabilitazione psichiatrica non hanno avuto la possibilità, entro i termini stabiliti dal R.R. n. 7/2002, di operare i trasferimenti ed, in numerosi casi, le modifiche necessarie ad adeguare le strutture ai requisiti individuati dal Regolamento medesimo.

Pertanto, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1487 del 26 settembre 2003, ha autorizzato le strutture riabilitative psichiatriche già transitoriamente accreditate ai sensi della L. n. 724/94 e, per ultimo, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 della L.R. n. 1/2004, a conseguire i requisiti strutturali ed organizzativi individuati dal regolamento regionale n. 7/2002 entro il 27 maggio 2004, stabilendo che le stesse siano remunerate, nel periodo di proroga, secondo gli accordi contrattuali vigenti ed in base alle tariffe in vigore per l'anno 2002 senza alcuna integrazione.

Ultimamente, nella seduta del 18 maggio u.s., il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", in corso di pubblicazione.

Specificatamente riguardo le strutture di riabilitazione psichiatrica, detta legge regionale stabilisce che, in caso di necessità connesse alla realizzazione

di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al Regolamento n. 7/2002, considerando positiva la verifica di compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito del Distretto ove è ubicata la struttura autorizzata o transitoriamente accreditata; in tal caso, si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui al precedente art. 7.

Inoltre, i termini previsti per l'adeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui all'art. 7 del Regolamento n. 7/2002 sono prorogati dalla legge regionale secondo le seguenti scadenze:

- per i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici: entro 4 anni, dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 7 del 27 novembre 2002;
- per i requisiti organizzativi entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento n. 7 del 27 novembre 2002.

Allo stato, è necessario, altresì, governare il passaggio al nuovo regime tariffario al fine di assicurare, in questa fase di transizione, gli stessi livelli di assistenza finora garantiti all'utenza.

A tale scopo, si propone alla G.R. di disporre che, sino all'attuazione dei regolamenti esecutivi della legge regionale in parola, le strutture di riabilitazione psichiatrica transitoriamente accreditate siano remunerate alle stesse condizioni individuate dagli accordi contrattuali vigenti, confermando le tariffe in vigore per l'anno 2002 senza alcuna integrazione, secondo quanto già stabilito in precedenza dalla DGR n. 1487/2003.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale, né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 4.5.1999, n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 dicembre 1999 n. 32, ogni onere aggiuntivo rispetto alla quota di F.S.R., ovvero alle ulteriori correlate assegnazioni statali a

destinazione vincolata assegnate o da assegnare a ciascuna Azienda Sanitaria.

Il Dirigente di Settore

- L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata a fare parte integrante,

di disporre che, sino alla attuazione dei regolamenti esecutivi della legge regionale "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", approvata nella seduta consiliare del 18 maggio 2004, le strutture di riabilitazione psichiatrica transitoriamente accreditate ai sensi della L. n. 724/94 e, per ultimo, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 della L.R. n. 1/2004 sono remunerate alle stesse condizioni individuate dagli accordi contrattuali vigenti;

di stabilire che, sino alla predetta data, siano confermate le tariffe in vigore per l'anno 2002 senza alcuna integrazione, secondo quanto già stabilito in precedenza dalla DGR n. 1487/2003;

- di dare mandato al Settore Sanità di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali;
- di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
Dott. Raffaele Fitto